



Mediatori marittimi Altre informazioni

Verifica dinamica della permanenza requisiti

La normativa vigente prevede che almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della Scia deve essere effettuata una verifica dinamica dei requisiti; la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa avrà come conseguenza l'avvio di un procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività con conseguente provvedimento del Conservatore da iscriversi nel rea, con conseguente annotazione nello stesso rea della cessazione dell'attività medesima, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. È prevista la verifica dinamica dei requisiti anche delle posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA almeno ogni due anni dalla data di iscrizione.

Modifiche relative all'impresa di mediazione marittima

Sono previste due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

- •modifiche inerenti le persone o i legali rappresentanti o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione marittima per conto dell'impresa;
- •modifiche inerenti l'attività (cessazione dell'attività da parte dell'impresa).

Per tutte le modifiche andrebbe compilata sia la modulistica registro imprese/r.e.a. sia la modulistica ministeriale, tuttavia, considerato il fatto che molte di queste modifiche non richiedono la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, diversamente da quanto genericamente previsto, per semplificare il procedimento, si ritiene che non sia sempre necessaria anche la compilazione della modulistica ministeriale.

Pertanto, nell'ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l'attività) si possono distinguere modifiche che "non richiedono" e modifiche che "richiedono" la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese della competente Camera di commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a., mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale MEDIATORI MARITTIMI - Sezione Modifiche - e INTERCALARE "REQUISITI".

A titolo esemplificativo si riportano esempi di modifiche che NON RICHIEDONO la verifica del possesso dei requisiti:

- modifiche inerenti le persone: perdita della legale rappresentanza mantenendo quella di amministratore (non viceversa), cessazione da parte di un soggetto che esercitava l'attività di mediazione marittima nell'impresa(per dimissioni, recesso, licenziamento) purchè non si tratti dell'unico soggetto (legale rappresentante) che abilita l'impresa (attenzione: nel caso di cessazione di un soggetto esercente l'attività di mediazione marittima si veda anche il paragrafo - Cessazione dell'attività e iscrizione nell' apposita sezione del REA-).
- modifiche inerenti l'attività: cessazione dell'attività, cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese (attenzione: nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa individuale si veda anche il paragrafo – Cessazione dell'attività e iscrizione nell' apposita sezione del REA).

A titolo esemplificativo si riportano esempi di modifiche che RICHIEDONO la verifica del possesso dei requisiti per il legittimo esercizio dell'attività:

- modifiche inerenti le persone: nomina, sostituzione di legale rappresentante, conferimento poteri di rappresentanza, nomina o sostituzione di preposto, assunzione di un dipendente che inizia ad esercitare l'attività, ecc.).



Le modifiche devono essere comunicate entro trenta giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello ministeriale - "MEDIATORI - e INTERCALARE "REQUISITI)".

Le sostituzioni del deposito cauzionale vanno segnalate sempre nella Sezione Modifiche del Modello MEDIATORI MARITTIMI, allegando alla pratica telematica il nuovo titolo.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede da altra provincia, dato che la qualifica di mediatore marittimo è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il modello ministeriale - "MEDIATORI MARITTIMI" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

Se invece in occasione del trasferimento della sede vi sia anche la variazione dei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità è necessario presentare anche apposita Scia di modifica al registro delle imprese di destinazione (Modello MEDIATORI MARITTIMI - e Intercalare REQUISITI).

Per l'iscrizione al ruolo non è sufficiente il solo possesso di un titolo di studio specifico (diploma o laurea) ma è necessario dimostrare una particolare esperienza nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Hanno inoltre titolo all'iscrizione, nelle categorie corrispondenti alla propria specializzazione, gli agenti d'affari in mediazione iscritti da almeno un triennio nel relativo ruolo.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività per motivi relativi al possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio della stessa presenta apposita denuncia con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli tramite l'applicativo Comunica con compilazione della cessazione del/degli eventuali preposto/i e con indicazione del periodo di sospensione dell'attività. Il termine minimo di sospensione dell'attività è di 30 giorni (non devono essere comunicate sospensioni di brevi periodi come quelle per ferie o per lutto), mentre il termine massimo è di 12 mesi; la denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente motivata. A seguito della comunicazione di sospensione dell'attività il registro imprese procederà sulla posizione dell'impresa interessata alla eliminazione della/e connessa/e qualifica/che di mediatore marittimo. L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda l'attività deve presentare la SCIA di inizio attività.

Se, invece, la sospensione dell'attività richiesta dall'impresa non dipenda da motivazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità può essere comunicata secondo le modalità previste per le denunce di variazione dell'attività al R.E.A.

Cessazione dell'attività e iscrizione nell'apposita sezione rea

Svincolo della cauzione per cessata attività.

L'art.7 del D.M. Mediatori Marittimi del 26/10/2011 innova l'iter per la richiesta di svincolo della cauzione prevista dall'art.23 legge 478/1968 e dal D.P.R. 66/1973.

Il decreto prevede che contestualmente alla denuncia al Registro Imprese di cessazione dell'attività, l'impresa richieda anche la liberazione della cauzione, compilando il riquadro "Svincolo della cauzione" del modello "MEDIATORI MARITTIMI".

La compilazione di tale riquadro avverrà solo per coloro che hanno versato la somma relativa alla Cassa depositi e prestiti (indicando la sigla della Provincia d'interesse). Coloro che hanno costituito tale cauzione con fidejussione bancaria devono inserire nel campo note i dati della stessa (Numero, data d'emissione, Banca).

La notizia di richiesta svincolo della cauzione sarà inserita nel REA e, trascorsi 40 gg dalla pubblicazione senza seguito di opposizioni, l'impresa potrà inoltrare telematicamente il "Certificato di non opposizione" rilasciato dal Tribunale o autocertificazione relativa. La liberazione della cauzione sarà quindi certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.



L'impresa che cessa l'attività deve effettuare il deposito dei libri contabili di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 66/1973, presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Iscrizione nella apposita sezione del REA

La comunicazione della cessazione attività delle imprese e delle persone fisiche che per conto delle imprese svolgono l'attività è soggetta agli ordinari adempimenti nei confronti del registro delle imprese.

Le persone fisiche che cessano di svolgere l'attività come titolari di impresa o all'interno di un'impresa richiedono, a pena di decadenza entro novanta giorni dalla cessazione, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la presentazione per via telematica del modello "MEDIATORI MARITTIMI" compilato nella sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)". L'iscrizione deve avvenire nella CCIAA nella cui circoscrizione il soggetto risiede.

Anche le posizioni iscritte nella apposita sezione rea sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni due anni dalla iscrizione.

I soggetti iscritti nella apposita sezione del REA che successivamente intendono iniziare l'attività di mediazione richiedono la cancellazione dalla medesima, compilando la sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI MARITTIMI" ovvero il modello intercalare "REQUISITI" oltre alla ordinaria modulistica registro imprese/REA.

Diritto di stabilimento

Le imprese con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività di mediatore marittimo e intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel r.e.a. qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività. Tuttavia il requisito della cauzione, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività, si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilito, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.59/2010. Costituisce prova sufficiente di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabili in un altro Stato membro.

Ciò permette al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell'impresa "comunitaria" di esercitare in Italia l'attività di mediazione marittima presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; al contrario nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante si avvallesse per l'unità locale italiana di un preposto o di dipendenti questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa italiana.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività di mediazione marittima, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n.59/2010.

Tutte le informazioni utili sulle condizioni necessarie per lo svolgimento della attività in regime di libera prestazione di servizi sono reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente link:

» <https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/prestazioni-occasional> (link esterno).



Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 18 della legge n. 478 del 12.03.1968, richiamato dall'articolo 75 comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010, consistono nei provvedimenti di ammonimento, censura, sospensione e inibizione perpetua dell'attività. Esse sono annotate ed iscritte per estratto nel REA.

Informazioni storiche

AVVISO: quando il 12 maggio 2012 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26/10/2011 che prevede le nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA dei mediatori marittimi, con la definitiva soppressione del relativo Ruolo (ora sostituito dal Registro Imprese) è stato previsto un periodo transitorio per le imprese attive ed iscritte nel Ruolo dei Mediatori Marittimi alla data del 12 maggio 2012.

Tali imprese dovevano inviare, entro il 30 settembre 2013 un'apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tale attività per conto dell'impresa, pena l'inibizione dell'attività.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3662/C del 10/10/2013 ha diramato le disposizioni per la gestione delle denunce tardive e per gli inadempienti.

Le imprese che hanno presentato le denunce di aggiornamento oltre il termine del 30/09/2013, sono state soggette alla sanzione amministrativa rea.

L'oblazione è dovuta, per ciascun legale rappresentante nel caso di società e per il titolare nel caso di impresa individuale, nella misura di euro 10,00 per le pratiche inoltrate dopo il 30/09/2013 ma entro il 30/10/2013 e nella misura di euro 51,33 per quelle inoltrate dopo il 30/10/2013. Per le società, inoltre, cambia l'importo dei diritti di segreteria che passa da euro 18,00 a euro 30,00 per le pratiche inoltrate dal 01/10/2013. Per gli inadempienti sono stati avviati procedimenti di inibizione della attività, con le modalità indicate nella circolare ministeriale suddetta.